



BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO DI VALUTAZIONE, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE DIRIGENTE/DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA STATALI, DA UTILIZZARE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA, NELL'AMBITO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (LM-85 BIS)

Il Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione

- VISTO l'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna dell'Università degli Studi di Genova, emanato con D.R. n. 248 del 16.06.2008 e modificato con D.R. n. 571 del 27.10.2009, di seguito denominato Regolamento;
- VISTO il D.P.R. del 16 aprile 2013, n. 62 articolo 2, comma 3 recante norme sul Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (D.M. Miur n. 249 del 10 settembre 2010 concernente "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24.12.2007, n. 244" e in particolare l'art. 11;
- VISTO il D.M. Miur 4 aprile 2011, n. 139 "Attuazione D.M. 10 settembre 2010 n. 249, recante il Regolamento concernente la "formazione iniziale degli insegnanti";
- VISTO il D.M. Miur 8 novembre 2011, contenente la disciplina per la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;
- VISTO il contingente stabilito dal Decreto Interministeriale n. 210 del 26 marzo 2013 per la Regione Liguria;
- VISTO il D.M. del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2014, n. 548 con il quale è stato prorogato il contingente stabilito con il decreto del 26 marzo 2013, n. 210;
- VISTO il D.M. del 23 agosto 2017, n. 638 concernente la proroga delle utilizzazioni per lo svolgimento di compiti tutoriali
- FATTE SALVE ulteriori indicazioni Ministeriali relative ai contingenti precedentemente assegnati ai singoli Atenei;
- VISTA la valutazione positiva dei tutor organizzatori per l'Anno scolastico 2023/2024;
- VISTO il decreto di urgenza del Direttore di Dipartimento n. 3877_2024, con cui si approva la pubblicazione del bando per la selezione di n. 2 tutor organizzatori, in esonero totale;
- CONSIDERATA la necessità di garantire l'avvio delle attività di tirocinio per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria per l'Anno Scolastico 2024-2025;
- CONSIDERATO che i docenti/dirigenti che verranno utilizzati nel ruolo di tutor rimangono giuridicamente ed economicamente inquadrati nell'Amministrazione di provenienza, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Università di Genova.



INDICE

l'attivazione della procedura comparativa per titoli e colloquio di valutazione, finalizzata all'individuazione di personale dirigente/docente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali, da utilizzare presso questo Dipartimento a partire dall'anno scolastico 2024-2025, nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria (LM-85 bis), ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249.

ART. 1 - Finalità

1. In applicazione della normativa citata in premessa, è indetta una procedura pubblica di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata all'individuazione di personale dirigente/docente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria del sistema nazionale d'Istruzione, da utilizzare presso il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'università di Genova a partire dall'anno scolastico 2024-2025 nell'ambito del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis).
2. Tale personale svolge compiti di supervisione del tirocinio con altre attività didattiche e in particolare il raccordo del tirocinio stesso con la programmazione didattica in atto nelle scuole in cui il tirocinio si svolge e con i relativi insegnanti, come di seguito specificato.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.M. 249/2010, ai Tutor Organizzatori sono affidati i seguenti compiti:
 - organizzare e gestire i rapporti tra le Università, le Istituzioni scolastiche e i relativi dirigenti scolastici;
 - gestire tutte le attività amministrative legate ai distacchi dei Tutor Coordinatori, ai rapporti con le scuole e con l'Ufficio Scolastico Regionale, al rapporto con gli studenti e alle attività di tirocinio in generale;
 - coordinare la distribuzione degli studenti nelle diverse scuole;
 - assegnare ai Tutor Coordinatori, di anno in anno, il contingente di studenti da seguire nel percorso di tirocinio.
4. Ai sensi dell'art. 11, comma 2 del D.M. 249/2010, ai Tutor Coordinatori sono affidati i seguenti compiti:
 - orientare e gestire i rapporti con i tutor assegnando gli studenti alle diverse classi e scuole e formalizzando il progetto di tirocinio dei singoli studenti;
 - provvedere alla formazione del gruppo di studenti attraverso le attività di tirocinio indiretto e l'esame dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti nelle attività di tirocinio;
 - supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto;
 - seguire le relazioni finali per quanto riguarda le attività in classe.

ART. 2 - Numero dei posti

La procedura di selezione di cui al presente avviso è finalizzata all'individuazione di:

- n. 2 Tutor Organizzatori, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, in posizione di esonero totale (Procedura A);
- n. 5 Tutor Coordinatori, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.M. 10 settembre 2010, n. 249, in posizione di semiesonero (Procedura B).



per le esigenze del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria (LM-85 bis), sulla base della graduatoria che sarà predisposta.

La nomina sarà disposta dall'U.S.R. di riferimento sulla base della selezione e in relazione ai contingenti di tutor previsti.

ART. 3 - Requisiti e condizioni generali di ammissione

1. Possono concorrere all'incarico di Tutor Organizzatore (Procedura A)
 - i dirigenti/docenti in servizio attivo a tempo pieno e a tempo indeterminato presso Scuole dell'infanzia e primaria al momento della presentazione della domanda, che abbiano almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato, di cui almeno tre di insegnamento effettivo nell'ordine di scuola di riferimento negli ultimi dieci anni. Per il computo del periodo di cui sopra si precisa che, come da indicazioni ministeriali, centottanta giorni di servizio continuativo equivalgono ad un anno scolastico intero; i dirigenti scolastici a tempo pieno a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda, che abbiano superato il periodo di prova.
2. Possono concorrere all'incarico di Tutor Coordinatore (Procedura B):
 - i docenti in servizio a tempo pieno e a tempo indeterminato presso Scuole dell'infanzia e primaria al momento della presentazione della domanda, che abbiano almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nella classe di abilitazione di riferimento negli ultimi dieci anni.
3. Ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.M. 249/2010, e dell'art. 3 comma 1 del D.M. 8 novembre 2011, non potranno essere attribuite le posizioni di cui sopra senza che sia trascorso almeno un anno (il riferimento è all'anno scolastico) dalla cessazione di precedenti incarichi di Tutor Coordinatore e/o Tutor Organizzatore presso Corsi in Scienze della Formazione Primaria sommando le annualità svolte sia nel ruolo di una singola tipologia (Tutor Coordinatore o Tutor Organizzatore), sia in entrambe le tipologie nei casi in cui i candidati abbiano svolto i due tipi di incarichi (Tutor Coordinatore e Tutor Organizzatore) (D.M. 249/2010 art. 11 comma 5; D.M. n. 8 del 11/11/11 art. 3, comma 1).
4. Per concorrere all'incarico, in aggiunta ai requisiti sopra indicati, i candidati dovranno avere svolto attività autodichiarata in almeno tre dei sottoindicati ambiti (accanto a ciascun ambito è indicato il punteggio massimo attribuibile in fase di valutazione dei titoli):
 - a. esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a un massimo di punti 6);
 - b. insegnamento ovvero conduzione di gruppi di insegnanti in attività di formazione in servizio nell'ambito di offerte formative condotte da soggetti accreditati dal MIUR e della durata di almeno 10 ore (fino a un massimo di punti 2);
 - c. esercizio della funzione di docente accogliente nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, nelle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a un massimo di punti 2);



- d. tutor o formatore in iniziative di formazione del personale docente organizzate dal MIUR ovvero dall'ANSAS (fino a un massimo di punti 3);
 - e. insegnamento ovvero conduzione di laboratori didattici presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, e i percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, e 28 settembre 2007, n. 137 (fino a un massimo di punti 6);
 - f. partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'università o da enti pubblici di ricerca (fino a un massimo di punti 3);
 - g. pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione docente (fino a un massimo di punti 5);
 - h. partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli articoli 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994 (fino a un massimo di punti 2);
 - i. titolo di dottore di ricerca in didattica (fino a un massimo di punti 6);
 - j. attività di ricerca ovvero di insegnamento nelle università o nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica aventi come oggetto (o in percorsi preposti a) a formazione didattica e disciplinare degli insegnanti (fino a un massimo di punti 3);
 - k. direzione di corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico svolti presso le università, le istituzioni AFAM o enti accreditati dal Ministero (fino a un massimo di punti 6);
 - l. avere seguito corsi di formazione per il personale scolastico all'estero nell'ambito di programmi comunitari (Long Life Learning Programme, Leonardo Da Vinci, Pestalozzi, Erasmus Plus) (fino a un massimo di punti 6).
5. La commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, attribuisce a ogni candidato i punti indicati in ciascuno degli ambiti ricompresi nel comma 3 del presente articolo per le quali il candidato presenti autodichiarazione dell'attività svolta. La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri individuati nell'Allegato "1", parte integrante del presente bando. La Commissione potrà effettuare controlli a campione su quanto dichiarato dai partecipanti.
6. I requisiti indicati ai punti 1, 2 e 4, devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura.
7. Non sono ammessi alla presente procedura i candidati che hanno un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, oppure coniugio con un professore afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
8. L'incarico di Tutor, sia Coordinatore che Organizzatore, è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi o ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa, fatti salvi gli incarichi in essere presso i corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria o presso i percorsi di cui ai decreti del MIUR n. 82/2004 e 137/2007 (art. 2 comma 7 del D.M. 08/11/2011).
9. Non sono ammessi alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.



10. Non sono altresì ammessi alla selezione i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.
11. In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.
12. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
13. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura; il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento è comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
14. Il Dipartimento di Scienze della Formazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

ART. 4 - Domanda e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, "Modulo A", nonché le autodichiarazioni dei titoli posseduti, dei documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la selezione, devono essere presentati, a pena di esclusione, **entro le ore 12 del 21 agosto 2024**.

2. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata, altresì, mediante l'allegato "Modulo B" anch'esso parte integrante del presente avviso, la dichiarazione di possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 26, comma 1 lett. A) del D.Lgs n. 81/2008.

3. La consegna delle domande può essere effettuata **esclusivamente** secondo la seguente modalità:

Posta elettronica certificata all'indirizzo disfor@pec.unige.it, con oggetto: 'BANDO TUTOR PRIMARIA 24_25'.

È vincolante l'utilizzo della modulistica predisposta e la presentazione di quanto elencato, pena l'esclusione dalla procedura. La mancata, erronea o incompleta compilazione della domanda e delle informazioni ivi richieste comporta altresì l'esclusione dalla procedura.

4. Non saranno prese in considerazione domande non sottoscritte, oppure prive dei dati anagrafici e quelle che, per qualsiasi causa, dovessero risultare pervenute oltre il termine indicato al precedente comma 1. Non saranno accettati altri metodi di invio.

5. Tutte le comunicazioni riguardanti le procedure di selezione indette con il presente bando verranno pubblicate sul sito <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>.

6. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione ("Modulo A"):

- fotocopia non autenticata di un documento di identità;
- curriculum vitae completo della propria attività scientifica e didattica;
- dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ("Modulo B");
- elenco delle pubblicazioni
- elenco dei titoli posseduti disaggregati per ambiti: da "a" a "l" (art. 3 comma 4 del presente bando).

7. Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12.11.2011, n. 183, i candidati possono dimostrare il possesso dei titoli mediante le dichiarazioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.



8. Per le pubblicazioni stampate all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Lg. Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006.

9. Il Dipartimento di Scienze della Formazione non assume alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di comunicazioni, qualora esso dipenda dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero dall'omessa, o tardiva comunicazione del mutamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

10. Non è consentito il riferimento a titoli o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

11. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso per i candidati ha valenza di piena accettazione e consenso delle condizioni in esso riportate.

ART. 5 - Dichiarazioni da formulare nella domanda

1. Nella domanda il candidato, oltre il proprio cognome, nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza, deve formulare, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

la posizione giuridica rivestita e l'istituzione scolastica presso la quale presta servizio;

a) di aver maturato almeno cinque anni di servizio a tempo pieno e a tempo indeterminato di cui almeno tre di insegnamento effettivo nell'ordine di scuola di riferimento negli ultimi dieci anni;

b) di aver svolto attività documentata in almeno tre degli ambiti indicati nell'art. 3, comma 4.

c) che sia trascorso almeno un anno (il riferimento è l'anno scolastico) dalla cessazione di precedenti incarichi di Tutor Coordinatore o Organizzatore presso Corsi in Scienze della Formazione primaria (art. 11, comma 5 del D.M. 249/2010; art. 3 comma 1 del D.M. 11 novembre 2011).

2. I candidati riconosciuti disabili ai sensi della legge n. 68/1999 possono richiedere nella domanda speciali modalità di svolgimento del colloquio ai fini di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati.

3. Il Dipartimento di Scienze della Formazione è tenuto a effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ART. 6 - Colloquio e valutazione dei titoli

1. I colloqui si svolgeranno in modalità telematica. Il calendario verrà pubblicato on line sul sito internet dell'Università nella sezione "Amministrazione trasparente": <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>.

2. Per essere ammessi a sostenere il colloquio di valutazione, i candidati debbono essere muniti di documento di identità o di riconoscimento valido. Qualora i candidati esibiscano documenti non in corso di validità debbono, ai fini dell'ammissione, dichiarare in calce alla



fotocopia degli stessi che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

3. La graduatoria di assegnazione dei posti messi a bando è costituita a seguito di un colloquio a cura della commissione di valutazione con intervista strutturata allo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro degli aspiranti. Si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor organizzatore.

4. Il punteggio complessivo è pari a 100 punti così suddivisi:

- 50 punti su 100 per la valutazione dei titoli (indicati nell'art. 3, comma 3);
- 50 punti su 100 per il colloquio di valutazione.

5. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata prima del colloquio di valutazione.

6. Le tipologie di titoli valutabili e il numero massimo di punti attribuibile a ciascuno di essi, sono riportati nell'art. 3, comma 4.

7. Il risultato della valutazione dei titoli è reso noto agli interessati con pubblicazione sul sito Unige, all'indirizzo <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>.

8. Sono ammessi al colloquio di valutazione i candidati identificati attraverso la graduatoria risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli, in numero non superiore al doppio dei posti disponibili.

9. Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia conseguito il punteggio non inferiore a 30/50.

10. Al termine dei colloqui, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco è affisso all' Albo del Dipartimento di Scienze della Formazione e pubblicato sul sito <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>

ART. 7 - Calendario del colloquio di valutazione

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio di valutazione, la data, la modalità e la piattaforma telematica di svolgimento del colloquio saranno pubblicati all'indirizzo <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

L'assenza dei candidati alle prove è considerata come rinuncia alla procedura di selezione quale ne sia la causa.

Qualora ritardi di qualsiasi natura non consentano il rispetto delle date fissate, questo Dipartimento di Scienze della Formazione avrà cura di pubblicare, con un anticipo di almeno tre giorni, la variazione al calendario d'esame. L'informazione sarà resa nota per via telematica nel sito <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>

ART. 8 - Commissione giudicatrice. Formazione ed approvazione delle graduatorie.

1. Con successivo provvedimento è costituita la Commissione giudicatrice, così composta:

- dal Coordinatore del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, o da altro membro del Consiglio, quale Presidente della Commissione;
- da 2 docenti universitari di I o II fascia designati dal Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione;
- da 1 rappresentante dell'amministrazione scolastica designato dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;



- da 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento di Scienze della Formazione.

Espletati la valutazione dei titoli e il colloquio di valutazione, la Commissione forma, per ciascuna procedura di selezione, la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale determinato dalla somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e al colloquio di valutazione, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza determinata dalla minore età.

2. Le graduatorie delle procedure di selezione sono approvate con decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione.

3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria, in relazione ai posti disponibili.

4. La graduatoria è pubblicata sul sito <https://unige.it/trasparenza/incarichi/avvisi>. Dalla data di tale pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

5. Il Dipartimento di Scienze della Formazione si riserva la facoltà di procedere nello scorrimento della graduatoria in caso di mancata presentazione in servizio dei vincitori nei termini stabiliti, ovvero in caso di rinuncia all'utilizzazione, nonché al fine di sostituire il personale utilizzato in caso di cessazione del medesimo per qualsiasi causa oppure per un aumento del contingente dei tutor stabilito con specifico decreto ministeriale. La graduatoria ha validità a partire dall'anno scolastico 2024-2025.

ART. 9 - Utilizzazione dei vincitori

1. Il Dipartimento di Scienze della Formazione trasmette il decreto di approvazione degli atti all'Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e agli altri Uffici Scolastici eventualmente interessati, anche al fine della modifica del contratto individuale di lavoro, chiedendo contestualmente formale assicurazione dell'avvenuta variazione. Tale decreto è trasmesso al Ministero dell'istruzione e del merito - Direzione Generale del Personale della scuola e dell'amministrazione, ai sensi del D. M. n. 249 del 10.9.2010.

2. Il Consiglio di Dipartimento, al fine di garantire le attività tutoriali nell'ambito del corso di Laurea a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, provvederà a chiamare, con delibera motivata, il candidato utilmente collocato in graduatoria la cui utilizzabilità è per il solo anno scolastico 2024/2025. Per poter svolgere l'attività di tutorato, il candidato dovrà avere ottenuto l'esonero totale dall'ufficio Scolastico Regionale di pertinenza.

3. Il Dipartimento provvede all'affidamento dell'incarico tutoriale, che ha durata massima di quattro anni, non è consecutivamente rinnovabile ed è eventualmente prorogabile solo per un ulteriore anno. L'incarico è soggetto a conferma annuale secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 del D.M. 249/2010.

4. Il Consiglio di Dipartimento procede annualmente alla conferma o alla revoca dei Tutor Organizzatori sulla base dei seguenti parametri di efficienza/efficacia:

- a) competenza nella conduzione dei gruppi di studenti e sostegno al loro percorso formativo;
- b) competenza nei rapporti con le scuole e con gli insegnanti ospitanti;
- c) qualità dei rapporti con l'istituzione universitaria;
- d) competenza nella gestione dei casi a rischio.

5. Le specifiche attività richieste ai Tutor sono definite dagli organismi preposti al Corso di Laurea, a cui gli stessi docenti rispondono in merito al proprio lavoro.

6. Le modalità di partecipazione dei docenti utilizzati agli organi accademici sono disciplinate dalle delibere del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Scienze della Formazione Primaria.



7. Il tirocinio si svolge secondo una programmazione deliberata dal competente Consiglio di Corso di Laurea.
8. Eventuali oneri di spesa, comprese le spese di viaggio per il trasferimento dalla sede di servizio alla sede universitaria, non sono a carico del Bilancio di questa Università.
9. Ulteriori informazioni possono essere richieste dagli interessati esclusivamente a mezzo posta elettronica, all'indirizzo a.traverso@unige.it.

ART. 10 - Orario di servizio

I Tutor Organizzatori sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo di 36 settimanale, nonché a partecipare alle riunioni di organismi universitari e accademici fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali.

L'orario di servizio dei Tutor Coordinatori è di regola di 18 ore settimanali, comprensive della partecipazione alle riunioni degli Organismi universitari, secondo le modalità disposte ai sensi del D.M. dell'8.11.2011, Gazzetta Ufficiale n. 117 serie generale del 21.5.2012. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente per tutte le attività alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle Istituzioni scolastiche, sia nelle Università, non può comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.

ART. 11 - Trattamento dei dati personali e Responsabile Protezione dei Dati personali

I dati personali sensibili e giudiziari sono trattati dall'Università degli Studi di Genova ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10/8/2018, e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation).

Ai candidati sono riconosciuti i diritti garantiti dal suddetto Regolamento, in particolare il diritto di accesso ai dati che li riguardano e il diritto di ottenere l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto, per motivi legittimi, di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università di Genova.

ART. 12 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni contenute nelle norme citate in premessa o richiamate nel bando, nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure selettive pubbliche.

**Il Direttore del DiSFor
Prof. Guido Franco Amoretti**



ALLEGATO 1

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla individuazione di Personale Docente e Dirigente in servizio presso Scuole dell'infanzia e primaria statali, da utilizzare presso il Dipartimento di Scienze della Formazione nell'ambito del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria

Rif.to Art. 3 - comma 4 del Bando

punto b) fino a un massimo di punti 2

Si considerano soggetti accreditati quelli contenuti nell'apposito elenco all'indirizzo:

<http://archivio.pubblica.istruzione.it/docenti/documenti/accreditati/elenco/nome/enti/accreditati.htm>

oltre a Università e loro consorzi, Irre e Irrsae, in accordo al DM 177/2000 art. 1 e Direttiva 90/2003

punto e) fino a un massimo di punti 6

vengono considerati SOLO gli insegnamenti e/o i laboratori didattici svolti con regolare contratto

punto f) fino a un massimo di punti 3

Si intendono enti pubblici di ricerca quelli inclusi nell'elenco MIUR inclusi IRRE e IRRSAE, INDIRE/ANSAS <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/enti-di-ricerca/elenco-enti>.

punto g) da punti 1 a massimo di punti 5

Criterio di ammissibilità della pubblicazione (come da Criteri stabiliti dalle Commissioni Nazionali per la valutazione di pubblicazioni scientifiche in area umanistica):

- Saggi e volumi in edizioni con ISBN
- Articoli in riviste con ISSN
- Saggi e riviste a firma multipla: solo se esplicitamente riconoscibile l'apporto individuale del candidato.

Per quanto concerne le riviste on line, vengono prese in considerazione solo le pubblicazioni contenute in riviste con ISSN. Per quanto concerne le pubblicazioni stampate totalmente o parzialmente in Italia anteriormente al 2.9.2006 devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del D.Lg. Luogotenenziale 31.8.1945, n. 660; per quelle stampate successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge n. 106/2004 e al relativo regolamento emanato con D.P.R. n. 252/2006. Non vengono prese in considerazione pubblicazioni cartacee non allegate in originale o in copia.

punto h) fino a un massimo di punti 2

Vengono considerate solo le sperimentazioni documentate ante a.s. 2000/01 poiché gli artt. 277 e 278 Dlgs 297/94 sono abrogati a partire da tale anno scolastico con il DPR 275/99.

punto i) fino a un massimo di punti 3

vengono considerate - solo le attività di ricerca regolarmente certificate con contratti o incarichi formali in gruppi di ricerca universitari (preposti alla formazione degli insegnanti); - solo e tutte le attività di insegnamento universitario, anche quelle svolte presso i Corsi Abilitanti Speciali per l'insegnamento, gestiti dalle Università;

punto l) fino a un massimo di punti 6

vengono considerate solamente le attività, opportunamente certificate, svolte all'interno di programmi comunitari.